

Deliberazione n. 187/2024/PRSE/Tribano (PD)



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 aprile 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere - relatore
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziali n. 14/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 14/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore Vittorio Zappalorto,

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Tribano (PD) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiate dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2021
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	388.468,25
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	354.852,98
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	325.522,19
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	-46.836,59
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	-46.836,59
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	-46.836,59
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	341.631,66
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	308.016,39
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	278.685,60

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa	1.254.523,16
Residui attivi	975.064,49
Residui passivi	806.017,65
FPV	821.581,88
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	601.988,12
Totale accantonamenti	204.276,28
<i>Di cui: FCDE</i>	276,28
Totale parte vincolata	53.951,27
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2021	343.760,57

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti (c)	Rendiconto 2021 Riscossioni (d)	% (c/d)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	30.116,29	30.116,29	100,00%
Tit.1 competenza	1.896.191,05	1.851.224,76	97,63%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	11.734,01	1.288,84	10,98%
Tit.3 competenza	241.407,93	206.689,86	85,62%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa finale	1.254.523,16
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	0,00
Tempestività dei pagamenti	- 11,31 giorni

INDEBITAMENTO

	RENDICONTO 2021
Debito complessivo a fine esercizio	3.983.401,11

2. Con riferimento all'esercizio 2020, il Comune di Tribano era stato destinatario della deliberazione n. 101/2023/PRSE.

3. Il controllo in merito alla suddetta situazione finanziaria del Comune ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n. 11871 del 14 novembre 2023), riscontrato dall'Ente con nota acquisita al prot. n. 12214 del 4 dicembre 2023.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Tribano si rilevano i seguenti profili.

Bilancio di previsione 2021/2023

Con apposita nota istruttoria, dopo aver richiamato l'invito dell'Organo di revisione nella relazione al Rendiconto 2021 per l'adozione del cronoprogramma in relazione alle spese di investimento al fine di poter dare prova della corretta determinazione del FPV, è stata rilevata:

a) la mancata valorizzazione dei FPV d'entrata e di spesa sia di parte corrente che di parte capitale, per il triennio ricompreso nel bilancio di previsione. Sul punto sono stati chiesti chiarimenti in particolare:

- motivazioni che hanno indotto, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, a non valorizzare il Fondo pluriennale vincolato d'entrata proveniente dall'esercizio precedente, con conseguente mancata esposizione dei relativi impegni finanziati con FPV (entrate accertate negli esercizi precedenti) ma esigibili nelle annualità in questione;
- se l'Ente abbia debitamente tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, sia in sede di predisposizione del Bilancio di previsione (per l'esigibilità della spesa per le annualità in esso ricomprese), sia in occasione dell'annuale riaccertamento dei residui attivi (per la reimputazione degli impegni negli esercizi successivi).

In proposito il Comune di Tribano ha risposto che *“Il Bilancio di previsione 2021/2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 21.12.2020 con atto n. 65.*

Il Conto consuntivo 2021 è stato approvato con atto consiliare n. 10 del 27.04.2022.

Il fondo pluriennale di entrata e spesa viene iscritto in bilancio di previsione nel momento della di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, formalizzato dopo l'inizio dell'esercizio finanziario in questione.

Soprattutto perché per quanto riguarda i cronoprogrammi di spesa delle opere pubbliche il ragioniere ne ha avuto conoscenza nei primi mesi dell'anno 2022”.

Con riferimento al FPV, questa Sezione ha già avuto modo di evidenziare come *“(…) desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione. (…). Infatti, l'attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell'ente”* (deliberazioni nn. 225/2018/PRSE, 138/2023/PRSE, 256/2023/PRSE e da ultimo, deliberazione 137/2024PRSP).

Nell'atto deliberativo da ultimo menzionato, è stato altresì precisato che l'assenza di uno sforzo programmatico si traduce di fatto nell'incapacità di inserire nel bilancio di previsione anche valori stimati del FPV sulla base dei dati disponibili dall'esercizio precedente, e ciò finisce per incidere sugli equilibri economico finanziari del bilancio di previsione da assicurare ai sensi dell'art. 162, Tuel.

Si richiamano, inoltre, le Linee di indirizzo per la relazione dei revisori sui bilanci di previsione 2021-2023, approvate con la sopra richiamata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 2/2021/INPR, laddove si afferma che, al fine di conseguire tale bilanciamento *“tra le fonti di finanziamento impiegate e la spesa in conto capitale e di investimento, a salvaguardia degli equilibri finanziari dei bilanci e della sostenibilità del debito (…) assumono un ruolo fondamentale le fasi di programmazione e progettazione degli investimenti pubblici”* e lo strumento del cronoprogramma la cui definizione implica *“la stima del fabbisogno finanziario, la scomposizione in fasi del lavoro previsto, la*

definizione dei tempi di realizzazione”. Inoltre “Le rilevanti modifiche apportate al principio contabile (All. 4/2) con DM del 1 marzo 2019, in applicazione dell’art. 1, commi 909-911, della legge n. 145/2018, disciplinano la conservazione nel fondo pluriennale vincolato delle somme relative al livello minimo di progettazione (punto 5.4.8 del principio contabile - All. 4.2) e ribadiscono la regola della conferma nel fondo determinato a rendiconto delle risorse non ancora impegnate, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento”.

Ricorda, infine che “Un adeguato cronoprogramma deve consentire di collegare sistematicamente il ciclo finanziario con il ciclo tecnico progettuale e realizzativo dei lavori pubblici e deve quindi attivare il procedimento di programmazione e controllo su tutti i transiti materiali ed economico – finanziari, nonché sui tempi di attraversamento tra le varie fasi (progettazione, bando di gara, aggiudicazione, contrattualizzazione ecc.), che conducono, in un arco temporale stabilito, alla concreta realizzazione dell’opera pubblica” (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2021/INPR, punto 3).

Alla luce di quanto sopra evidenziato e richiamando gli aspetti contabili relativi alle spese di investimento, si raccomanda la valorizzazione, a decorre dai prossimi esercizi, del FPV anche in sede previsionale, utilizzando gli ultimi dati disponibili e attenendosi alla rigorosa applicazione del “principio della programmazione di bilancio”. Ciò al fine di garantire non solo la necessaria continuità del ciclo economico finanziario in stretta connessione con il ciclo tecnico, ma soprattutto la veridicità e attendibilità del bilancio di previsione e degli equilibri da esso determinati.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

Il Fcde al 31/12/2021 è risultato pari a € 276,28 e nella Relazione dell’Organo di revisione al Rendiconto 2021 viene confermata l’entità di tale accantonamento, anche se si ipotizza un errore nella sua quantificazione imputabile ad un’errata interpretazione della percentuale risultante dal calcolo del Fondo, considerata in termini assoluti e non percentuali: nell’Allegato c) al rendiconto 2021 “Fondo crediti di dubbia esigibilità” viene infatti indicata una percentuale di accantonamento complessiva rispetto ai residui di parte corrente del 24,00%, mentre in realtà le risorse accantonate ammontano allo 0,24% dei residui dei titoli I e III mantenuti (ed in particolare 0,09% dei residui dei Tit. I – Tipol. 101 e 2,52% dei residui del Tit. 3 – Tipol. 500). Stante la criticità evidenziata, si è osservata l’incoerenza della riduzione del FCDE rispetto al rendiconto 2020 alla luce dall’accumulo dei residui attivi dei suddetti titoli, pur prendendo atto dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 107-bis, d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 30-bis del d.l. n. 41/2021.

Inoltre, nella fase istruttoria è stato segnalato che nel bilancio erano presenti previsioni definitive di competenza iscritte alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 02 “FCDE”, per € 49.718,00, stanziamento che non ha mantenuto la sua destinazione ed è confluito nella quota libera del risultato di amministrazione.

Richiamate le disposizioni contenute al punto 3.3 dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 “*Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*”, che recita “*Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione*”, si è chiesto al Comune di riferire in merito, avendo cura di

ricalcolare il suddetto Fondo, fornendo adeguata dimostrazione a supporto della quantificazione operata.

L'Ente ha risposto che *“L'FCDE al 31/12/2021 è stato calcolato sulla percentuale dello 0,0024 dall'Ufficio Ragioneria in quanto è stato applicato quanto indicato dal programma di contabilità interna dell'ente e che risulta dalla documentazione in possesso dell'Organo di Revisione.*

Dal controllo della Corte dei Conti emerge che tale percentuale risulta non congrua.

Alla luce delle osservazioni stiamo provvedendo al ricalcolo dell'FCDE del 2021”.

La risposta non consente di superare la criticità rilevata dal Collegio; pertanto, si ritiene opportuno richiamare la *ratio* dell'istituto del FCDE.

Il principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 3.3, prevede che *“Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata)”.*

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che *“In occasione della redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti”.*

L'accantonamento al FCDE ha, pertanto, la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità ed in tal senso il principio contabile postula l'integrale accertamento anche delle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la completa riscossione.

In fase previsionale è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio) mentre, a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione da accantonare al FCDE è determinata applicando *“all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti”*, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Si evidenzia che il principio contabile 4.2 stabilisce che spetta al Comune *“individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli”*, facendo salvi tuttavia i principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, quali i postulati della prudenza e della veridicità ed in ossequio ai criteri

illustrati nella nota integrativa del bilancio per l'individuazione delle voci di entrate per le quali è ritenuto non necessario costituire il FCDE.

Tutto ciò premesso, la Sezione osserva che la quantificazione del FCDE impone un ruolo attivo del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'Organo di revisione, dal momento che una sottostima del Fondo in parola comporta il pericolo che non venga correttamente considerato il rischio connesso alla riscossione di tali entrate, con conseguente assunzione di impegni di spesa che potrebbero non trovare un'adeguata copertura.

Conclusivamente la Sezione rileva che l'accantonamento operato dall'Ente a rendiconto 2021 è sottodimensionato, invita l'Ente a verificare, tempestivamente, la congruità dell'accantonamento sulla base dei principi sopra affermati, dando piena attuazione ai principi che regolano la formazione del FCDE (in sede di bilancio, di assestamento del bilancio e di rendiconto), con riserva di verificare la corretta applicazione di tali principi in occasione dell'esame dei successivi cicli di controllo.

Parte vincolata del risultato di amministrazione

Dall'esame dell'Allegato A2) – “Elenco delle risorse vincolate” (fonte BDAP), è stata rilevata la discontinuità della parte vincolata del risultato di amministrazione tra il rendiconto 2020 (pari a 342.400,00 euro) ed il suo riporto al 1/1/2021 (pari a 24.336,00 euro).

Alla richiesta istruttoria di chiarimenti il Comune di Tribano ha risposto: *“La somma di euro 224.400,00 quale avanzo di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2020 è stato utilizzato per finanziare l'opera pubblica della pista ciclopedonale di Via Gambarare, avanzo di amministrazione vincolato con somme formalmente attribuite dall'Ente di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2021.*

Per errore il Ragioniere non ha indicato al 1.1.2021 la somma di euro 224.400,00 nell'allegato A/2 del rendiconto 2021, e lo stesso errore si è verificato per la somma destinata ad investimenti di euro 62.119,00.

Ciò nonostante, tali risorse sono state utilizzate per spese di investimento ed in particolare per:

- *riduzione degli oneri di urbanizzazione di euro 21.064,07 (bilancio previsione 2022, applicando parte di avanzo di amministrazione 2020);*
- *il restante importo è confluito erroneamente nell'avanzo libero di amministrazione 2021 ma è stato comunque utilizzato per opere stradali sottosoglia per euro 80.600,00 e la realizzazione della rotatoria sulla S.R. 104 via mare per euro 30.000,00. Quindi oltre l'importo iniziale destinati dei 62.119,00”.*

Il Collegio nel prendere atto della risposta fornita dal Comune raccomanda una maggior precisione nella redazione dei documenti contabili la cui attendibilità può essere inficiata anche da errori materiali nel riporto dei risultati tra esercizi diversi.

Cassa vincolata

Si è rilevata l'assenza di cassa vincolata al 31/12/2020 e al 31/12/2021, giustificata dall'Organo di revisione, in sede di compilazione dei rispettivi questionari, mediante l'attestazione che non ne ricorrevano i presupposti.

Si è richiesto all'Ente di riferire in merito, avendo cura di chiarire le motivazioni che hanno indotto l'Organo di revisione a valutare l'assenza di presupposti per l'apposizione dei suddetti vincoli.

L'Ente ha risposto: *“Negli anni 2020 e 2021 l'Ufficio Ragioneria non ha provveduto ad apporre il vincolo di cassa in quanto dichiara che non sono state percepite somme che ne facessero nascere l'obbligo.*

La Responsabile dell'ufficio Ragioneria ha successivamente creato capitoli di cassa vincolata a fine anno 2022 avendo l'Ente avviato diverse opere rientranti nel PNRR”.

Richiamati i principi enunciati nella recente decisione della Sezione delle Autonomie n. 17/SEZAUT/2023/QMIG, le risultanze dell'istruttoria prodotta non consentono di escludere la presenza nelle scritture contabili di entrate a specifica destinazione, quali:

- a) i proventi da sanzioni pecuniarie al Codice della strada, la cui parte vincolata, pari a 6.752,15 euro ed interamente incassata in corso d'anno (come attestato a pagina 28 della Relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2021), non trova esposizione nel prospetto della cassa vincolata, né tra gli incrementi per nuovi accrediti vincolati, né tra i decrementi per pagamenti vincolati della tabella sull'evoluzione della cassa vincolata, sempre che l'Ente, con delibera della Giunta, abbia determinato le quote da destinare alle varie finalità previste dal comma 5 dell'art. 208 del CdS;
- b) i contributi agli investimenti da parte di Amministrazioni pubbliche (Stato, Regione), laddove corrisposti anticipatamente;
- c) trasferimenti emergenziali da Covid-19, che trovano esposizione nell'allegato a2) tra le risorse vincolate del risultato di amministrazione per 53.951 euro, come confermato nella Relazione dell'Organo di revisione al Rendiconto 2021, e che invece non compaiono nel prospetto della cassa vincolata del questionario sul rendiconto 2021.

La natura destinata di queste tipologie di entrata comporta necessariamente l'alimentazione della cassa vincolata, con evidenza delle giacenze al 31.12 di ciascun esercizio, nel rispetto dall'art. 180 del Tuel per le modalità di riscossione, e del successivo art. 195 per il loro successivo utilizzo.

In merito si richiama il punto 10 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2), che disciplina la contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali, ove al punto 10.2 è specificato che *“Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata”.*

La riportata normativa contiene pertanto una prescrizione finalizzata a garantire l'indicazione da parte degli enti, nel corso della gestione, della natura vincolata o libera degli incassi e dei pagamenti che consenta al tesoriere di distinguere la liquidità in parte libera e parte vincolata; tale ripartizione risulta rilevante sia in relazione all'utilizzo delle entrate vincolate, sia per consentire al tesoriere, a fine esercizio, di avere contezza della sussistenza e della consistenza della cassa vincolata dell'ente.

Alla stregua dei principi sopra indicati, il Collegio, rileva la mancata costituzione e alimentazione della cassa vincolata nell'esercizio in questione, con la conseguente violazione del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2) nella parte in cui disciplina la contabilizzazione delle entrate vincolate, e raccomanda al Comune di Tribano di attenersi pedissequamente a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie con la sopra citata deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG.

Organismi partecipati

Alla luce dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del Consorzio Padova Sud da parte del tribunale di Rovigo (con decreto del 18/06/2020), che ha comportato il ritorno alla positività del Patrimonio Netto al 31/12/2020,(anche se di entità notevolmente inferiore al Capitale Sociale) con un suo deterioramento superiore ai 540mila euro sono stati chiesti aggiornamenti della situazione anche in merito al mantenimento ad oggi dell'accantonamento al Fondo per società partecipate, a valere sul risultato di amministrazione dell'Ente, considerato che nell'annualità successiva il Risultato di esercizio del Consorzio al 31/12/2021 è risultato pari a soli 2.109,00 euro e che pertanto la ricostituzione del Capitale Sociale non è stata completata.

Il Comune ha risposto nei seguenti termini "Si è appreso dall'Ente l'assenza di crediti e debiti nei confronti della partecipata e si è provveduto a mantenere il Fondo perdite società partecipate per la somma di euro 200.000,00. Tale scelta è stata considerata prudente in quanto alla data di elaborazione della relazione da parte dell'Organo di Revisione, l'ultimo bilancio disponibile era il 2020, il quale presentava un patrimonio netto di soli euro 211.630 a fronte di perdite non coperte pari ad euro 540.254,00".

Questa Sezione, nel prendere atto dell'accantonamento mantenuto dall'Ente in sede di rendiconto 2021, raccomanda un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni detenute (in particolare di quella nel Consorzio Padova Sud), al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente medesimo, oltre ad assicurare la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente ed i propri organismi partecipati, mediante la redazione dei prospetti di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Tribano (PD):

- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;

- raccomanda al Comune di Tribano di provvedere all'esatta quantificazione del FCDE, sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando con riferimento all'ultimo rendiconto approvato, la corretta attuazione dei principi contabili che regolano la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente la giacenza di cassa vincolata, oltre che la sua movimentazione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;

- richiama il Responsabile del Servizio finanziario e l'Organo di revisione ad una rigorosa osservanza dei principi contabili richiamati in parte motiva, in specie con riferimento alla parte vincolata del risultato di amministrazione, al fine di garantire la correttezza dei dati approvati dal Consiglio comunale;

- raccomanda un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni, in particolare di quella detenuta nel Consorzio Padova Sud.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Tribano (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Vittorio Zappalorto

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 8 maggio 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini